

SUI FONDAMENTI DEL PENSIERO GIUSPENALISTICO  
DI GIUSEPPE BETTIOL<sup>1</sup>

di

**Antonio Vernacotola Gualtieri D'Ocre**

Università degli Studi della Calabria

**Abstract**

*The work explores the philosophical roots of the concept of criminal law developed by Giuseppe Bettiol. Antonio Vernacotola, investigating the epistemological field, the "concrete logic" on the method and the philosophy of punishment, offers an interpretation of Bettiol's penal doctrine focused on a metaphysical realism which has its main theoretical references in Aristotle and St. Thomas.*

**1. Introduzione**

Venendo a trattare dei fondamenti del pensiero giuspenalistico di Giuseppe Bettiol, vorrei soffermarmi succintamente ma, spero, con incisività e retto costrutto, su tre ambiti distinti della dottrina del Maestro patavino, nei quali si estrinsecano altrettante dimensioni della riflessione sul diritto che denotano tratti di perspicua attualità ed appaiono latrici di una viva fertilità teorica, soprattutto in ordine alla comprensione ed alla retta impostazione delle odierne problematiche del diritto penale. Tali sfere nelle quali proveremo ad addentrarci sono rappresentate dal problema epistemologico del diritto penale, dalla caratterizzazione giusfilosofica della logica e del metodo teleologico ed infine dalla questione penologica per antonomasia, ovvero la giustificazione filosofica della pena.

E vedremo, pur se attraverso un'esposizione sintetica e suffragata da un

---

<sup>1</sup> Saggio presentato al convegno tenutosi lunedì 28 maggio 2012 presso l'Aula Magna dell'Università di Padova e già edito nei relativi Atti: *Dallo Stato Costituzionale Democratico di Diritto allo Stato di Polizia? Attualità del "Problema penale" Nel trentesimo dall'Ultima Lezione di Giuseppe Bettiol*, a cura di Silvio Riondato, Padova University Press, Padova 2012.

plesso di riferimenti che sarà giocoforza alquanto rapsodico, come fra i tre succitati settori insista, nella concezione bettioliana, non solo una sostanziale unità d'ispirazione, bensì, vorrei dire, una profonda integrazione sul piano teoretico.

E ciò in ragione del fatto che le radici del diritto penale allignano, per il Nostro, nel terreno della filosofia, suolo tutt'altro che "labile e malleabile", per usare la fraseologia del Bricola<sup>2</sup>, ma che si disvela invece solido e consistente, se dissodato non con le solcature erratiche delle prospezioni ideologiche e dossologiche moderne<sup>3</sup>, bensì, come avviene nella concezione bettioliana, mediante lo stabile vomere di quella metafisica classica che, a partire da Aristotele<sup>4</sup>, si configura quale scienza dell'essere in quanto essere<sup>5</sup> e designa la piattaforma oggettiva ove ogni sistema deontico rinviene fecondamente il proprio autentico fondamento.

---

2 F. BRICOLA, *Teoria generale del reato*, voce del *Novissimo Digesto italiano*, vol. XIX, Torino 1973, p. 66.

3 Cfr. M. BETTIOL, *Metafisica debole e razionalismo politico*, Napoli 2002, pp. 7-41, ove la Filosa, compendiando i risultati dottrinali conseguiti dalla Scuola friulana di Cornelio Fabro, Augusto Del Noce e Danilo Castellano, svolge un'ampia e rigorosa indagine intorno al concetto di *modernità intesa assiologicamente* ed alle varie articolazioni teoretiche di cui si compone.

4 Si rimanda, per tutti, ai magistrali contributi di E. BERTI, *Il concetto di ente come essere ed Aristotele*, in «Rivista di filosofia neoscolastica», 54, 1962, pp. 66-68; ID., *Aristotele e il problema della metafisica*, in «Il pensiero», 8, 3, 1963, pp. 388-405; ID., *Il principio di non contraddizione quale criterio supremo di significanza nella metafisica aristotelica*, in «Rendiconti dell'Accademia Nazionale dei Lincei», classe di scienze morali, 1966, s. VIII, vol. XXI, fasc. 7-12, pp. 224-252; ID., *Il concetto di "nous" in Aristotele*, in «Bollettino filosofico», 5, 1971, pp. 161-165; ID., *La struttura logica della dimostrazione dell'atto puro in Aristotele*, in AA. VV., *Scritti in onore di Carlo Giacon*, Padova 1972; ID., *Il problema della sostanzialità dell'essere e dell'uno nella Metafisica di Aristotele*, Padova 1972; ID., *Profilo di Aristotele*, Roma 1979; ID., *Il concetto di "sostanza prima" nel libro Z della "Metafisica"*, in «Rivista di filosofia», 80, 1989, pp. 3-23; ID., *Il concetto di atto nella "Metafisica" di Aristotele*, in M. Sanchez Sorondo AA. VV. *L'atto aristotelico e le sue ermeneutiche*, a cura di M. Sánchez Sorondo, Roma 1990, pp. 43-61; ID., *Introduzione alla metafisica*, Torino 1993; ID., *La Metafisica di Aristotele: «onto-teologia» o «filosofia prima»?*, in «Rivista di filosofia neoscolastica», 85, 1993, pp. 256-282; ID., *Ermeneutica e metafisica in Aristotele*, in AA. VV., *Ermeneutica e metafisica: possibilità di un dialogo*, a cura di B. Mondin, Roma 1996, pp. 9-25; ID., *Aristotele: dalla dialettica alla filosofia prima. Con saggi integrativi*, pres. di G. Reale, Milano 2004; ID., *Struttura e significato della Metafisica di Aristotele*, a cura di I. Yarza, Roma 2006; ID., *Profilo di Aristotele*, Roma 2009; per un quadro ampio e completo della dottrina dello Stagirita, si vedano i fondamentali: ID., *Nuovi studi aristotelici*, V voll., Brescia 2004-2011.

5 ARISTOTELE, *Metafisica*, a cura di Reale, Milano 2000, Γ (IV), 1003a 20, p. 131.

Accostiamoci dunque al primo punto indicato, che potremmo enunciare come il quesito su come si fondi l'autonomia epistemologica del diritto penale, cui si connette il tema della sua correlazione con la sfera dell'etica.

## 2. Ontologia e statuto epistemologico del diritto penale nella prospettiva bettioliana

Bettiol apre *Il problema penale*, opera significativamente richiamata dal titolo di questo illustre Convegno, pronunciando un siffatto apoftegma: “*Il diritto penale è una filosofia. Se non si vuole riconoscere in limine libri la ragionevolezza di questa affermazione per il suo carattere apodittico, si deve pur sempre ammettere che il «diritto» penale è nato come filosofia*”<sup>6</sup>. Ora, la filosoficità del diritto penale si risolve, in ultima istanza, nella sua intima razionalità<sup>7</sup>, che è il basamento della propria conformazione epistemico – disciplinare, dei suoi indirizzi metodici e della sua stessa legittimazione<sup>8</sup>. Non si tratta di una logicità che si ripercuote soltanto sugli aspetti scientifico procedurali, bensì di un elemento che investe la stessa natura del diritto penale, individuandone le finalità e sorreggendone la costitutiva omogeneità con il mondo morale, a sua volta inquadrato secondo i principi saldamente realistici della filosofia tradizionale.

“Uno dei maggiori meriti della Scolastica – leggiamo ancora nel *Problema* – è stato quello di avere sempre affermata la derivazione del diritto dalla morale e quindi del diritto penale dall'etica. Sotto un primo aspetto la legge giuridica è specificazione della legge etica, chè, se non lo fosse, la prima *iam non erit lex sed corruptio legis*<sup>9</sup>; sotto un secondo, l'idea di colpevolezza giuridica si basa sugli stessi elementi sui quali si radica la colpevolezza morale; sotto il terzo ancora,

---

6 G. BETTIOL, *Il problema penale*, Palermo 1948, p. 15, ora in ID., *Scritti giuridici*, Tomo II, Padova 1966, p. 623.

7 Il tema è stato meritoriamente rilevato in prima istanza da G. MARINI, *Giuseppe Bettiol. Diritto penale come filosofia*, Napoli 1985, pp. 7 ss.

8 Cfr. G. BETTIOL, *Diritto penale*, XI ed., Padova 1982, spec. pp. 109-115.

9 “*Si [lex humanitus posita] in aliquo a lege naturali discordet, iam non erit lex, sed corruptio legis*”. TOMMASO D'AQUINO (San), *Summa Theologiae*, tr. it., *La somma teologica*, testo latino dell'ed. leonina, trad. e comm. a cura dei Domenicani italiani, Firenze 1959, I-II, q. 95, a. 2.

la pena è espressione di quell'idea di castigo che tiene dietro alla violazione della legge morale e di quella divina"<sup>10</sup>. Questo plesso di fattori rappresenta per Bettiol la piattaforma sulla quale poggia lo statuto stesso del diritto penale, nonché la possibilità di validarne l'autonomia disciplinare rispetto alle altre branche del diritto.

Ed il diritto penale è infatti – scrive Bettiol – *diritto pubblico* per eccellenza<sup>11</sup>. Insieme ad una concezione privatistica del diritto penale vanno pertanto rigettate, secondo l'Autore, quelle tesi che intravedono nella pubblicità della giustizia penale il risultato di un processo evolutivo che dalle forme originarie del *privatum delictum* avrebbe poi visto il suo esito conclusivo nella delineazione dei *publica delicta*.<sup>12</sup> Rilevazioni storico – giuridiche basate sul riscontro di significative analogie tra l'autorità statale ed i sia pur limitati poteri correzionali di natura coercitiva ancor oggi commessi alle figure parentali<sup>13</sup>, inducono a ritenere, secondo il Penalista<sup>14</sup>, molto più verosimile l'ipotesi che, in una fase storica prestatuale, nel *pater familias* risiedesse una facoltà sanzionatoria sostanziata da un generale principio di *giustizia* e pertanto di carattere pubblico e di icaistica origine razionale<sup>15</sup>.

Se una ricostruzione storicamente fondata delle radici ontogenetiche del diritto penale porta a riconoscere “come la reazione che porta alla pena sia sostanzialmente diversa da quella che porta alla vendetta, perché animata dall'idea della retribuzione in nome di una superiore esigenza di giustizia”<sup>16</sup>,

---

10 G. BETTIOL, *Il problema penale*, ed. 1948, p. 19.

11 ID., *Diritto penale*, p. 95.

12 Si rimanda, con Bettiol, a: M. C. DEL RE, *Il rapporto padrone-schiavo e l'origine del diritto penale pubblico*, in «Indice Penale», 1978, n. 2; cfr. G. BETTIOL, *ult. op. cit.*, p. 96.

13 Sul tema, si confronti, soprattutto in riferimento alla dottrina italiana e francese: M. CERATO, *La potestà dei genitori. I modi di esercizio, la decadenza, l'affievolimento*, Milano 2000; J. CASEY, *L'enfant et sa famille*, Paris 2003; L. GAREIL, *L'exercice de l'autorité parentale*, pref. de L. Leveneur, Paris 2004. Per un approccio storico, si veda: M. CAVINA, *Il padre spodestato. L'autorità paterna dall'antichità a oggi*, Roma 2007.

14 G. BETTIOL, *ult. op. cit.*, pp. 96-97; cfr. anche ID., *L'ordine dell'Autorità nel diritto penale*, Milano 1934, ora in ID., *Scritti giuridici*, Tomo I, pp. 109-198, pp. 112-117, ove si discutono talune situazioni giuridiche di subordinazione nel contesto del diritto di famiglia romano.

15 La tesi della genesi «familiare» del *giuridico*, è sviluppata, sulla scorta di Aristotele, da F. ELÍAS DE TEJADA, *Europa, tradizione, libertà. Saggi di filosofia della politica*, intr. e cura di G. Turco, Napoli 2005, pp. 91-114.

16 G. BETTIOL, *Diritto penale*, p. 96.

allora si può senz'altro sostenere, con il Nostro, che “non c'è ingiustizia maggiore di quella che viene fatta al diritto penale quando si afferma che esso storicamente si presenta come un processo graduale di svincolamento dall'idea della vendetta”<sup>17</sup>, come ha voluto intendere, ad esempio, il Petrocelli<sup>18</sup>. “Il diritto – sintetizza infatti Bettiol – è per sua natura logico tanto come dato in sé, quanto come espressione di un'esigenza di giustizia”<sup>19</sup>.

Ora, com'è noto, sulla base dell'acquisizione empirica del fatto che l'inveramento di un'ipotesi di reato costituisce, sotto uno stretto profilo fenomenologico<sup>20</sup>, non la violazione, bensì la condizione necessaria per l'esecuzione del contenuto coattivo della legge penale, è stata avanzata dal Binding<sup>21</sup>, nel contesto di una “atmosfera pan civilistica”<sup>22</sup>, la teoria secondo la quale il diritto penale avrebbe un carattere espressamente sanzionatorio, mentre il precetto normativo sarebbe invece da relegarsi in una sfera extra-penale, dimodoché il diritto penale sarebbe un diritto «acefalo», strumentalmente subordinato a quello civile. Bobbio fa risalire al Von Jhering<sup>23</sup> la dottrina coazionistica e statualistica del diritto per la quale *destinatari* delle autentiche norme giuridiche sono non i sudditi/cittadini, bensì gli organi giudiziari, “tanto che dal Binding in poi – osserva Bobbio – si suol dire che l'atto illecito non è l'atto contrario alla legge penale ma è anzi quello che ne realizza la fattispecie prevista”<sup>24</sup>.

La previsione dell'esecuzione di condotte illecite, sostenuta dalla dottrina positivista sulla base di presupposti ed argomentazioni squisitamente formali,

---

17 ID., *Il problema penale*, p. 35.

18 B. PETROCELLI, *Tecnicismo e antitecnicismo nel diritto penale*, in «Studi per Carnelutti», Padova 1950, vol. IV.

19 G. BETTIOL, *ult. op. cit.*, p. 35.

20 Emblematiche della visione positivista risultano, com'è noto, le parole del Kelsen: “Il diritto è la norma primaria la quale predispone la sanzione, e questa norma non è contraddetta dall'illecito del suddito, che, al contrario, è la condizione specifica della sanzione. Soltanto l'organo può contravvenire al diritto stesso, cioè alla norma primaria, non eseguendo la sanzione, nonostante che se ne siano verificate le condizioni”. H. KELSEN, *Teoria generale del diritto e dello Stato*, [1945, ed. ingl.], pref. di E. Gallo, intr. di G. Pecora, trad. di S. Cotta e G. Treves, Milano 1994, VI ed., p. 61.

21 K. BINDING, *Die Normen und ihre Übertretung*, vol. I, Leipzig 1916<sup>3</sup>, p. 58.

22 G. BETTIOL, *Diritto penale*, p. 97.

23 R. VON JERHING, *Lo scopo del diritto*, [1884], tr. it. a cura di M. Losano, Torino 1972.

24 N. BOBBIO, *Teoria generale del diritto*, Torino 1993, p. 93.



trova un perfetto riscontro nei coevi studi sociologici del Durkheim, ove, ad un differente livello d'indagine, la presenza di comportamenti criminosi viene considerata un tratto tipico della fenomenologia della società moderna, ed acquisisce pertanto uno statuto di piena «normalità»<sup>25</sup>. Si delinea così, nel periodo che suggestivamente l'Opocher denomina come “il felice intermezzo della *belle époque*”<sup>26</sup>, un contesto culturale, filosofico e scientifico che appare dominato, ed in modo alquanto pervasivo, da istanze positivistiche; e ciò, restando nell’ambito del diritto, non solo in forza dell’affermarsi di quella teoria normativista che trova la sua massima sintesi nella *Reine Rechtslehre* e nella *Nomodinamica* kelseniana<sup>27</sup>. Vanno ascritti al medesimo alveo «scienista» ed esplicano, a vario titolo, una diretta influenza sulle teorie giuridico politiche dell’epoca – suffragando in tal modo il *Positivismo giuridico* di Kelsen e Merkl<sup>28</sup> – approcci che si dispiegano secondo linee di svolgimento affatto differenziate, come l’epistemologia dell’empirismo logico ad indirizzo *verificazionista* di Schlick, Carnap e Neurath<sup>29</sup>, l’*antropologia criminale* di Lombroso e Ferri<sup>30</sup> –

---

25 Cfr. E. DURKHEIM, *Le regole del metodo sociologico. Sociologia e filosofia*, [1895], tr. it. e intr. di C. A. Viano, Milano 1964.

26 E. OPOCHER, *Lezioni di filosofia del diritto*, Padova 1993<sup>2</sup>, pp. 193-220.

27 Rivelando attitudini e competenze squisitamente filosofiche, il Bettiol ebbe agio, già nel '53, di smontare le pretese, a tutt'oggi vibranti, di quanti vorrebbero “*salvare*” il positivismo giuridico persistendo “nell’equivoco che il formalismo kelseniano fosse solo un *metodo* ma non una *dottrina*. Ma il vero è – argomenta il Patavino – che non c’è una questione di metodo che non sia anche indicativa per la sostanza o natura che si vuole assegnare al fenomeno preso in considerazione. [...] Che significa metodo nella dottrina pura del diritto se non proprio questo: che il diritto è forma e nella forma esso si esaurisce”. G. BETTIOL, *Dal positivismo giuridico alle nuove concezioni del diritto*, in ID., *Scritti giuridici*, Tomo II, p. 860. Per approfondimenti circa l’*impasse* teorica del kelsenismo, cfr. le riflessioni di Paola Helzel circa la *coniunzione-separazione tra diritto e morale*, in G. P. CALABRÒ – P. HELZEL, *Il sistema dei diritti e dei doveri*, Torino 2007, pp. 165-168

28 Sulla dottrina di Adolf Merkl, cfr. A. ABIGNENTE, *La dottrina del diritto tra dinamicità e purezza. Studio su Adolf Julius Merkl*, Napoli 1990; A. MERKL, *Il duplice volto del diritto. Il sistema kelseniano e altri saggi*, tr. it., a cura di C. Geraci, pres. di M. Patrono, nota bibliografica di W. D. Grussmann, Milano 1987.

29 Cfr. O NEURATH, *Il Circolo di Vienna e l’avvenire dell’empirismo logico*, tr. it. di A. Zucconi, intr. di F. Barone, Roma 1977; M. SCHLICK, *Teoria generale della conoscenza*, tr. it. a cura di E. Palombi, Milano 1986; C. J. HEMPEL, *Oltre il positivismo logico. Saggi e ricordi*, tr. it. a cura di G. Rigamonti, Roma 1989; L. GEYMONAT, *La Vienna dei paradossi. Controversie filosofiche e scientifiche nel Wiener Kreis*, a cura di M. Quaranta, Padova 1991; R. CARNAP, *La costruzione logica del mondo. Pseudoproblemi nella filosofia*, tr. it. a cura di E. Severino, Torino 1997; M. SCHLICK, *L’essenza della verità secondo la logica moderna*, tr. it. e intr. di M. Cambula, Soveria Mannelli (CZ) 2001; F. STADLER, *The Vienna circle and logical*

da cui, come ben sottolinea Bettiol<sup>31</sup>, sortirà la Scuola positiva<sup>32</sup> – e la stessa *sociologia scientifica* del Durkheim<sup>33</sup>. A tratto comune di tali dottrine – per molti aspetti alquanto distanti, come ben osserva il Fassò<sup>34</sup> – si staglia l'assunzione del primato del *fatto*: non però un *fatto* nel quale sia possibile cogliere un valore o, tutt'al più, un significato, bensì un *fatto* che, per essere oggetto di analisi «scientifica», deve configurarsi in guisa di *fatto positivo*, deprivato delle proprie caratteristiche ontiche ed assiologiche ed appiattito su quella dimensione che, con il Castellano<sup>35</sup>, possiamo definire di pura *effettività*.

Bettiol capovolge l'impostazione coazionistica, ponendo in risalto e riconoscendo come principale criterio discretivo quella essenza etico-assiologica dei beni giuridici che individuano la *ratio* della precettazione e da

---

*empiricism. Re-evaluation and future perspectives*, Dordrecht 2003; A. W. CARUS, *Carnap and the twentieth century thought. Explication and Enlightenment*, Cambridge 2007; AA. VV., *The Cambridge Companion to Carnap*, ed. by M. Friedman and R. Creath, Cambridge 2007.

30 Su questi due autori si vedano i fondamentali: E. FERRI, *Sociologia criminale*, a cura di A. Santoro, 2 voll., Torino 1929-1930, V ed.; C. LOMBROSO, *L'uomo delinquente: in rapporto all'antropologia, alla giurisprudenza e alle discipline carcerarie*, V ed., Torino 1897. Per approfondimenti critici su tale indirizzo si rinvia a: D. VELO DALBRENTA, *La scienza inquieta. Saggio sull'antropologia criminale di Cesare Lombroso*, Padova 2004; F. CAVALLA, *Alcune riflessioni sulla comunicazione nell'esperienza giuridica con particolare riguardo alla classificazione dei delinquenti nel diritto penale*, in AA. VV., *Il problema della comunicazione*, Padova 1964; A. A. CALVI, *Tipo criminologico e tipo normativo d'autore*, spec. pp. 541-343 ss., ove è svolta un'acuta indagine circa il progressivo processo dissolutivo cui tale modello è venuto via via soggiacendo.

31 Cfr. G. BETTIOL, *Azione e colpevolezza nelle teorie dei «tipi» di autore*, in «Rivista italiana di diritto penale», XIV, 1942, ora in ID., *Scritti giuridici*, Tomo II, spec. pp. 542- 550. Alcuni decenni più tardi, Bettiol opererà un chiaro rannodamento della dottrina della *Nouvelle défense sociale* di Ancel, Graven e Nuvolone ai principi stantii del positivismo criminologico. Cfr. ID., *Sulla «Nuova difesa sociale» considerata da un punto di vista cattolico*, in ID., *Scritti giuridici*, Tomo II, pp. 1005-1012.

32 Per la genesi della Scuola positiva, di notevole spessore teorico e storiografico si presenta l'elaborazione dottrinale che ebbe a prodursi sui seguenti periodici: «La scuola positiva nella dottrina e nella giurisprudenza penale», aa. 1903-1920, e «La scuola positiva. Rivista di diritto e procedura penale» aa. 1921-1972.

33 Cfr. É. DURKHEIM, *Le regole del metodo sociologico. Sociologia e filosofia*, tr. it., intr. Di C. A. Viano, Torino 2001; G. POGGI, *Émile Durkheim*, Bologna 2003.

34 G. FASSÒ, *Storia della filosofia del diritto, Ottocento e Novecento*, vol. III, Bari 2001, pp. 176 ss.

35 D. CASTELLANO, *La razionalità della politica*, Napoli 1993, pp. 70-71; ID., *La verità della politica*, Napoli 2002, spec. pp. 13-43; Si consulti, in proposito, la penetrante meditazione filosofica di p. C. FABRO, *L'ateismo: storia e sistemi filosofici*, in AA VV., *L'ateismo contemporaneo*, a cura di Cosegla, Napoli 1965, pp. 47-74.

cui l'intera scienza penale risulta strutturalmente demarcata<sup>36</sup>; quei beni giuridici ovvero che, in quanto colti nel loro portato etico – teleologico e perciò assunti, «formalmente» e «materialmente», in guisa di *valori*, vengono a costituire, sotto un profilo ontologico, le sostruzioni metafisiche della dogmatica. È, infatti, per il Patavino, appunto il precetto, riguardato quale “momento dinamico della norma”<sup>37</sup>, a rappresentare il fattore *primario* nella struttura dell'elemento normativo, poiché è precisamente sulla *natura* del dato prescrittivo che viene a fondarsi l'appartenenza di una data norma all'emisfero del diritto penale. Sono così le sanzioni a ricevere significato dai precetti e non viceversa, sulla base di un impianto «cognitivistico» della scienza penale che la dottrina positivista, in fedele ossequio a quel dogma galileiano del *non tentare le essenze*<sup>38</sup>, meritoriamente riconosciuto da Francesco Gentile quale paradigma gnoseologico delle geometrie politico – legali<sup>39</sup>, di fatto, non poteva che espungere. Viene così asseverata, con le parole del Nostro, una “piena ed assoluta autonomia del diritto penale per ragioni logiche, ontologiche e funzionali”<sup>40</sup>, di fronte alla quale anche teorie come quella proposta dal Grispigni, che vede nelle norme penali una doppia precettazione, una penale ed una civile logicamente anteriore alla prima<sup>41</sup>, si rivelano, per il Maestro patavino<sup>42</sup>, come mere proiezioni formalistiche nel cui sottosuolo, peraltro, serpeggia latente il germe della «corrosione» della stessa scienza penale.

### 3. La logica concreta di Giuseppe Bettiol

---

36 Si guardino in merito i fondamentali studi: G. BETTIOL, *Bene giuridico e reato*, in «Rivista italiana di diritto penale», X, 1938, n.1, ora in ID., *Scritti giuridici*, Tomo I, pp. 318-329; ID., *Sistema e valori del diritto penale*, in «Jus», 1940, fasc. IV, ora in ID., *Scritti giuridici*, Tomo I, pp. 491-503;

37 ID., *Diritto penale*, p. 99.

38 G. GALILEI, *Il Saggiatore*, in *Opere*, a cura di F. Flora, Milano-Napoli 1953.

39 F. GENTILE, *Politica aut/et statistica. Prolegomeni di una teoria generale dell'ordinamento politico*, Milano 2003, p. 74.

40 G. BETTIOL, *ult. op. cit.*, p. 102.

41 Per un esame più approfondito di tale opinione del Grispigni che Bettiol riporta nel suo *Diritto penale* (p. 101), si rimanda a: F. GRISPIGNI, *Diritto penale*, Milano 1947<sup>2</sup>, vol. I, p. 236.

42 G. BETTIOL, *ult. op. cit.*, p. 102.



Fissati tali presupposti, procediamo al secondo punto sopra enunciato ed andiamo dunque a verificare quale specie di logica sia da imputarsi al diritto penale. Un primo dato che va acclarato in tale ottica, fondamentale sia sotto un profilo teorico che sul piano della prassi, è dato dal paradigma antropologico che il diritto penale viene ad acquisire. Bettiol non può certo avallare la visione del Positivismo criminologico, che, attribuendo ai dati naturalistici immanenti all'agire umano un improprio statuto di necessità costrittiva, sviluppa la vocazione alla sistematicità derivante dalla caratterizzazione scientifica del diritto penale nella direzione di un rigido determinismo prassico<sup>43</sup>. Prospettive di tal genere sono lontanissime ed irreconciliabili con l'idea che il Patavino ha del diritto penale e dell'uomo delinquente. Se ciò che contraddistingue in modo eminente la natura umana è la libertà del volere che l'Autore, in un passo del *Problema* di grande momento, definisce come il "punto di sutura tra l'etica e il diritto penale"<sup>44</sup>, ne consegue l'impossibilità di una prasseologia predittiva dell'agire antropico, il che determina il venir meno di quei canoni della scomponibilità meccanico – quantitativa e della riproducibilità del fenomeno che contraddistinguono il metodo sperimentale e le scienze positive.

In virtù della propria irriducibile libertà morale, ogni singolo individuo viene a costituire un mondo a sé, e si ostende quale unica ed irripetibile *sussistenza* di quella complessa realtà della personalità umana che, come un poliedro<sup>45</sup>, si dimostra assolutamente refrattaria a qualsivoglia tentativo di schematizzazione naturalistica o conglobamento tipologico. Tale idea della personalità umana viene ad innervare dall'interno, in guisa di principio strutturante, la logica penalistica ed a conferirle una natura *concreta*.

---

43 La congruenza teorico – funzionale dell'assestamento dei sistemi deontici su piattaforme metodiche di ordine scientifico con l'adozione di un modello antropologico a carattere deterministico, trova un importante antecedente nella dottrina hobbesiana. Cfr. T. HOBBS, *De cive. Elementi filosofici sul cittadino*, tr. it. a cura di T. Magri, Roma 1993<sup>3</sup>, I, 7, p. 84; ID., *Libertà e Necessità; Questioni relative a libertà, necessità e caso*, tr. it. a cura di A. Longega, Milano 2000, p. 207. Ci si permette di suggerire, in proposito: A. VERNACOTOLA, *L'uomo «virtuale». Il paradigma antropologico della teoria politico-giuridica moderna*, in «L'Ircocervo. Rivista Elettronica Italiana di Metodologia Giuridica, Teoria Generale del Diritto e Dottrina dello Stato», 2010, n. 2., pp. 10-18.

44 G. BETTIOL, *Il problema penale*, p. 18.

45 *Idem*, p. 63.

Una *logica concreta*<sup>46</sup> intesa in tal senso, sta a rappresentare il principio metodico di una scienza penale che, in quanto imperniata sul presupposto del primato della persona, sia capace di costruire una dogmatica, formale e teleologica, fondata su di una «euristica» dei beni giuridici soggiacenti ad ogni norma e dei valori che, a cagione dell'asserita omogeneità ontologica di etica e diritto penale<sup>47</sup>, per Bettiol, ad essi necessariamente corrispondono.

L'opzione della *logica concreta* va detto, non è per nulla antitetica alle istanze formali – legalitarie, né a quelle di sistematizzazione razionale, che il Nostro, anzi, non ha alcuna difficoltà a definire come immanenti allo stesso statuto della scienza penale<sup>48</sup>. Marini non manca tuttavia di informare del più o meno cauto scetticismo con il quale una parte rilevante della dottrina ebbe ad accogliere le posizioni espresse da Bettiol<sup>49</sup>, stimolandone un contributo di chiarificazione che venne presentato nel '42 sulla *Rivista italiana di diritto penale*<sup>50</sup>. Se intransigente, come mette bene in luce il Riondato nella sua pregevole monografia<sup>51</sup>, ne risulta la sua avversione nei confronti del

---

46 L'opzione di Bettiol per una *logica concreta*, oltre ad evincersi da un cospicuo novero di passi presenti nelle tre opere maggiori del Maestro patavino, viene chiaramente esposta in due interventi specifici: ID., *Indirizzi metodici nella scienza del diritto penale. (Risposta cortese ad un autorevole critico)*, in «Giurisprudenza italiana», 1947, disp. 9, parte IV, ora in ID., *Scritti giuridici*, Tomo II, pp. 726-729; e *Sulla «Nuova difesa sociale» considerata da un punto di vista cattolico*, cit., (prima parte) del 1964.

47 Cfr. G. BETTIOL, *Diritto penale*, pp. 114 ss.

48 «Anzitutto – osserva Bettiol, commentando l'indirizzo metodologico di E. SCHWINGE (*Teleologische Begriffsbildung im Strafrecht*, Bonn 1930) che del suo *teleologismo* rappresenta, insieme al *finalismo* di H. WELZEL (*Naturalismus und Wertphilosophie im Strafrecht. Untersuchungen über die ideologischen Grundlagen der Strafrechtswissenschaft*, Mannheim-Berlin-Leipzig 1935), il modello più ravvicinato – il procedimento di individuazione dello scopo della norma è frutto di un procedimento logico anche se di *logica concreta* più che di logica astratta; in secondo luogo, facendo dello scopo il centro della norma non si vuol affatto negare che tra gli scopi delle singole norme non ci siano delle affinità o magari dei legami stretti [...]. Dallo scopo particolare si sale, così, per procedimento di astrazione, agli scopi generali in guisa da render possibile la formazione di un sistema teleologicamente orientato, senza dimenticare però come accanto agli scopi *sostanziali* delle singole norme ci siano degli scopi *formali* i quali servono alla determinazione dei criteri per la formulazione delle fattispecie». G. BETTIOL, *Sui recenti orientamenti metodologici nello studio del diritto penale*, in «Jus», anno 1940, fasc. I, ora in ID., *Scritti giuridici*, Tomo I, p. 480.

49 G. MARINI, *op. cit.*, pp. 56-58.

50 G. BETTIOL, *A proposito di Cose lette*, in «Rivista italiana di diritto penale», XIV, 1942, n. 4, ora in ID., *Scritti giuridici*, Tomo I, pp. 531-534.

51 S. RIONDATO, p. 157.

“*panlogicismo formalistico e astrattista* delle moderne concezioni neo-kantiane per le quali la realtà sarebbe un caos disordinato che acquista luce e valore solo a contatto con il mondo astrale dei valori”<sup>52</sup>, altrettanto netta è invero la sua ostichezza verso le varie prospettive *alogiche*<sup>53</sup>, spazianti, in un ampio ventaglio di soluzioni teoriche, dall’intuizionismo irrazionalistico di Dahm, Schaffstein e della Scuola di Kiel<sup>54</sup> sino allo stesso approccio realistico dell’Antolisei<sup>55</sup>.

Logicità del sistema, teleologismo metodico, apertura etica e fondazione personalistica, lungi dal contraddirsi o dall’escludersi reciprocamente, si co-implicano in una visione di sintesi metafisicamente fondata, una visione nella quale ciascuno di detti fattori, come la tessera di un mosaico, esplica una funzione precisa ed insostituibile, risultando perciò essenziale in ordine alla composizione di un approccio filosofico ed epistemologico che sia capace non solo di spiegare, ma viepiù di *giustificare* la scienza penale ed i suoi contenuti.

---

52 G. BETTIOL, *ult. op. cit.*, p. 532.

53 “L’equivoco del Santoro si può forse spiegare con il fatto che, reagendo io nel campo della metodologia giuridica contro l’uso di procedimenti meramente *logico-deduttivi* e quindi *formalistici*, può sembrare a taluno che mi voglia rifugiare nel comodo cantuccio dell’irrazionalismo, mentre ciò non è vero perché il *teleologismo*, di cui sono un fervido e convinto sostenitore non è affatto un portato delle moderne concezioni penali a sfondo *irrazionale* (basti pensare che esso è avversato dagli intuizionisti della scuola – ormai ricordo storico – di Kiel), ma è frutto di una *concezione logica concreta*, di un *logicismo* (e quindi *razionalismo*) che nella interpretazione delle norme e nella elaborazione del sistema penale tiene sempre presente il *bene giuridico* o *valore* che è una delle pietre angolari della nostra disciplina.” *Ibidem*, p. 531.

54 Cfr. G. DAHM, *Verbrechen und Tatbestand*, in «Grundfragen der neuen Rechtswissenschaft», Berlin 1935; ID., *Der Methodenstreit in der heutigen Strafrechtswissenschaft*, in «Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft», B. 57; ID., *Der Tätertyp im Strafrecht*, Leipzig 1940; F. SCHAFFSTEIN: *Das Verbrechen als Pflichtverletzung*, Berlin 1935; ID., *Rechtswidrigkeit und Schuld im Aufbau des neuen Strafrechtssystems*, in «Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft », 1937, B. 57; G. DAHM – F. SCHAFFSTEIN, *Methode und System des neuen Strafrechts*, in «Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft», B. 57, pp. 226-336; ID., *Liberales öder autoritares Strafrechts?* Hamburg 1933.

55 Le valutazioni critiche del Bettiol nei riguardi dell’Antolisei si appuntano soprattutto sull’orientamento da questi espresso in forma programmatica nel saggio *Per un indirizzo realistico nella scienza del diritto penale* (in «Rivista italiana di diritto penale», 1937) la cui esaltazione degli aspetti *alogici* della scienza penale appare al Nostro una *esagerazione*, peraltro ingiustificata. G. BETTIOL, *Giurisprudenza degli interessi e diritto penale*, in «Rivista italiana di diritto penale», X, 1938, n. 4, ora in ID., *Scritti giuridici*, Tomo I, pp. 330-342, p. 332. Del resto, ciò che l’Antolisei maggiormente nega è proprio il dato che costituisce il pilastro della dogmatica bettioliana, ovvero la «funzione metodologica» del *bene giuridico*. Cfr. ID., *Sul reato proprio*, Milano 1939, ora in ID., *Scritti giuridici*, Tomo I, pp. 400-464, p. 430.

#### 4. La filosofia della pena di Bettiol tra retributivismo etico e realismo metafisico

E giungiamo così ad affrontare l'ultimo punto sopra menzionato, quello relativo alla filosofia della pena, cui la Scuola padovana, con il Cavalla<sup>56</sup>, la Zanuso<sup>57</sup> ed il compianto Cattaneo<sup>58</sup>, per citarne solo alcuni, ha recato un contributo di meritorio valore.

“La pena – scrive Bettiol – si asside esclusivamente sull'idea di retribuzione. Essa trova in se stessa il suo fondamento e la sua giustificazione [...] *Punitur quia peccetur* è l'espressione che sintetizza ancora alla perfezione la necessità che la pena – come valore – trovi in se medesima la sua ragione di essere. Kant, sotto questo punto di vista, è nel giusto, sebbene egli fondi il suo imperativo su di un'autonomia morale che il pensiero tradizionale non può che respingere. Ma, a parte la questione della derivazione dell'imperativo morale (autonomia od eteronomia), la pena deve trovare in se stessa la sua giustificazione perché l'uomo, cui essa si riferisce, non può mai servire ad un'utilità generale o particolare; la personalità morale dell'individuo non ammette di venir degradata al livello di un mezzo in vista di qualche fine”.<sup>59</sup>

Orbene, va osservato anzitutto come la “questione della derivazione dell'imperativo morale (autonomia od eteronomia)” qui evocata quasi incidentalmente, rivesta, sotto un profilo filosofico, una capitale importanza. Pur asseverando l'autonomia del diritto penale in ambito epistemologico – ed anzi, proprio in ragione di ciò – Bettiol ne rivendica, in ordine all'individuazione della sua base etica, una strutturale eteronomia, postulando

---

56 F. CAVALLA, *La pena come problema*, Padova 1979; ID., *La pena come riparazione. Oltre la concezione liberale dello stato: per una teoria radicale della pena*, in AA. VV., *Pena e riparazione*, a cura di F. Cavalla e F. Todescan, Padova 2003.

57 F. ZANUSO, *A ciascuno il suo. Da Immanuel Kant a Norval Morris: oltre la visione moderna della retribuzione*, Padova 2000. AA. VV., *Ripensare la pena. Teorie e problemi nella riflessione moderna*, a cura di F. Zanuso e S. Fuselli, Padova 2004.

58 M. A. CATTANEO, *Il problema filosofico della pena*, Ferrara 1978; ID., *Francesco Carrara e la filosofia del diritto penale*, Torino 1988; ID., *Illuminismo e legislazione penale. Saggi sulla filosofia del diritto penale nella Germania del Settecento*, Milano 1993.

59 G. BETTIOL., *Il problema penale*, in ID., *Scritti giuridici*, Tomo II, cit., p. 702.

così una relazione diretta, di tipo oggettivo, tra la normatività dei precetti penali, nel loro insieme, e la sfera della realtà, vista però non nella sua dimensione effettuale, sociologica, bensì nella sua intrinseca costitutività e nella sua significazione etico-assiologica.

Nella prospettiva kantiana, al contrario, la teorizzazione della pena retributiva appare risolversi nel circolo chiuso di un'impostazione soggettivistica cui l'accesso ad una dimensione "oggettiva" risulta pregiudizialmente precluso ed alla quale, pertanto, non sono affatto estranei, ma anzi, consequenziali, gli esiti formalistici cui dà adito lo stato di diritto che a tale concezione viene ad ispirarsi<sup>60</sup>. Ogni ipotesi di raccordo tra orizzonte normativo e filosofia della pena risulta affatto incongruo in Kant, poiché la sfera giuridico – legale è quivi connotata da un carattere condizionale<sup>61</sup> mentre la pena, nella sua esclusiva e puristica riferibilità fondazionale alla persona, sembra assurgere, non senza contraddizione rispetto allo statuto medesimo del diritto, all'elevatezza dell'«incondizionato», dell'orizzonte etico, di puro *Sollen*, degli imperativi categorici<sup>62</sup>, risultando quindi entrambi i settori parimenti distaccati ed avulsi da quel piano ontico che rimane in sé inattuabile. Talché, come mette in luce il Ronco<sup>63</sup>, tutta la filosofia dei valori di ascendenza

---

60 Cfr. G. SOLARI, *Il liberalismo di Kant e la sua concezione dello Stato di diritto, ora in Studi storici di filosofia del diritto*, Torino 1949; A. NEGRI, *Alle origini del formalismo giuridico. Studio sul problema della forma in Kant e nei giuristi kantiani tra il 1789 e il 1802*, Padova 1962.

61 Cfr. I. KANT, *La metafisica dei costumi*, [1797], tr. it. e note a cura di Vidari, rev. e note aggiunte di Merker, Bari 1991<sup>3</sup>, Parte prima, *Principi metafisici della dottrina del diritto*, spec. intr. alla metafisica dei costumi, IV, pp. 23-24; intr. alla dottrina del diritto, pp. 33-38.

62 "La punizione giuridica (poena forensis) [...] non può mai venir decretata semplicemente come un mezzo per raggiungere un bene, sia a profitto del criminale stesso, sia a profitto della società civile, ma deve sempre venirgli inflitta soltanto *perchè egli ha commesso un crimine*. E ciò perchè l'uomo non deve mai essere trattato come un puro mezzo in servizio dei fini di un altro ed essere confuso con gli oggetti di diritto reale, contro di che egli è garantito dalla sua personalità innata [...] La legge penale è un imperativo categorico e guai a colui che si insinua nelle spire tortuose dell'eudemonismo". *Idem*, parte II, sez. I, E, pp. 164-165.

63 "Per mano di Windelband, Rickert, Lask e degli altri filosofi dei valori si perviene alla fondazione di un incongruo dualismo metodologico fra le scienze dell'essere e quelle del dover essere, con la crescente normativizzazione della teoria del diritto." M. RONCO, *L'attualità di Giuseppe Bettiol nel 100° anniversario della nascita e nel 25° anniversario della morte*, pronunciato nella Giornata in ricordo di Giuseppe Bettiol nel 100° anniversario della nascita e nel 25° anniversario della morte, tenuta a Padova il 28 settembre 2007, ora in «Criminalia», 2007, pp. 147-164, p. 158.



neokantiana, da Windelband e Rickert sino a Scheler, recherà invero le tracce di questo vizio d'origine, trovando sbarrata la via di una coerente fondazione ontologica dei sistemi deontici.

In Bettiol, la contemperazione fra impianto dogmatico e filosofia della pena appare pienamente legittima, dacché quivi, il dover essere deriva dall'essere<sup>64</sup>. In tale concezione, anche la retribuzione penale, nella sua conformazione interna, disincagliandosi dalle ipoteche kantiane ed hegeliane<sup>65</sup> che ne hanno alquanto offuscato i lumi originari, può ostendere una sua peculiare oggettività, che va a raccordarsi con l'ordine assiologico, articolantesi secondo precisi canoni gerarchici, espresso dalla dogmatica e tradotto a concretezza dal metodo teleologico. Il realismo di Bettiol, nonché la sua aderenza a modelli metafisici di perspicua matrice classica, trova, a mio avviso, uno dei suoi momenti più elevati proprio nel tentativo di realizzare una corrispondenza biunivoca, dispiegantesi tanto sul piano etico quanto su quello metodico, fra la fondazione della retribuzione penale e la costruzione di una giurisprudenza dei valori che tragga la sua architettura dall'ordine naturale delle cose e la sua concretezza da quella nozione di bene giuridico che ne costituisce la basilare cellula formale e materiale.

Perno e condizione di possibilità di un siffatto rapportamento, che altrove

---

64 "Solo un ritorno all'ontologismo giuridico può costituire la base di un diritto naturale a sfondo razionale, intendendosi per ontologismo giuridico la concordanza tra la norma o disposizione del diritto positivo e le esigenze che scaturiscono dalla essenza stessa delle cose che il diritto positivo deve regolare [...] C'è un'armonia nelle cose che deve esprimersi nella armonia delle relazioni umane e quindi nella armonia o nella razionalità del diritto positivo che questi rapporti è chiamato a regolare. E il fattore che determina l'armonia nei rapporti umani se presente o determina la rottura se assente, è la giustizia nelle sue forme che già Aristotele e Tomaso hanno chiaramente individuate". G. BETTIOL, *Roma assertrice del diritto nel secolo XX*, in *Jus*, anno 7°, fasc. 1, 1956, ora in *Scritti giuridici*, tomo II, p. 880. La giustizia, dunque, assunta esplicitamente secondo l'accezione aristotelico – tomista, e la razionalità, coniugata nel senso di una *adaequatio rei et intellectus*, e dunque postulante la capacità delle facoltà razionali d'istituire una relazione conoscitiva con l'ordine cui è informato l'essere e con il sistema etico – assiologico che da esso promana, rappresentano, nella visione bettioliana, non un vano ornamento retorico, ma dei principi indefettibili, fungenti in guisa di concreti fattori d'integrazione e di sviluppo per il diritto penale nella sua interezza, concepito quindi sia come scienza che come ordinamento.

65 Cfr. AA. VV., *La funzione della pena: il commiato da Kant e da Hegel*, a cura di L. Eusebi, Milano 1989; S. FUSELLI, *Processo, pena e mediazione nella filosofia del diritto di Hegel*, Padova 2001; K. SEELMANN, *Le filosofie della pena di Hegel*, a cura di P. Becchi, tr. it. di A. Patrucco Becchi, Milano 2002.

ho definito, prendendo a prestito il frasario strumentale della logica medievale, come una congiunzione sincategorematica<sup>66</sup>, è la persona, la quale, concepita rosminianamente<sup>67</sup> come diritto sussistente<sup>68</sup> e quindi in aderenza ad una gnoseologia cognitivista, si presenta contestualmente come il solo fine cui la pena possa rivolgersi per poggiare su un congruo sostrato giustificativo ed al contempo come la sorgente viva da cui rampollano i valori<sup>69</sup> che innervano la *logica concreta* e la teoria generale del reato.

La rigorosa riconduzione alla personalità morale dell'individuo della giustificazione della pena<sup>70</sup> non è dunque antifrastica rispetto al principio del giusto ristabilimento dell'ordine lacerato dal reato<sup>71</sup>, poiché quest'ordine non consiste, empiricamente, nell'adesione formale della condotta dei consociati alle prescrizioni legali, ma scaturisce invece *ex natura rerum*, dalla gerarchia

---

66 A. VERNACOTOLA, *Primato della persona e realismo metafisico. La filosofia del diritto penale di Giuseppe Bettiol*, Rende (CS) 2010, p. 282.

67 A. ROSMINI, *Filosofia del diritto*, I, III, in *Opere edite e inedite*, a cura di Orecchia, V, Padova 1969, p. 191.

68 Bene il Calabrò compendia questa espressione che è propria di Rosmini ed informa anche il pensiero del Bettiol. “Nella natura della persona umana troviamo, infatti, l'essenza del diritto, i suoi elementi costitutivi: l'esistenza, cioè, di un'attività personale che si esplica attraverso una volontà libera e infine una relazione con altri esseri razionali, che hanno il dovere di rispettare questo esercizio. [...] Da ciò deriva che la persona umana sostanzia il diritto, anzi, è diritto essa stessa, è il diritto sussistente, l'essenza del diritto” Vi è infatti “un legame strettissimo fra l'ontologia della persona sostanziale e l'ontologia della persona come valore giuridico. In altri termini, la persona costituisce l'unità fra momento assiologico e momento ontologico”. G. P. CALABRÒ, *Valori supremi e legalità costituzionale. Diritti della persona e democrazia pluralistica*, Torino 1999, p. 22.

69 Emblematica, in tal senso, è la celebre definizione bettioliana di *valore*, il quale non è “un'idea aprioristica o una categoria astratta di un mondo irreali o ideale ma un rapporto tra l'ordine che sussiste nella realtà e l'uomo considerato nella sua essenza di animale ragionevole, e quindi nella sua *personalità morale* [...] il valore è *la natura delle cose espressa in termini intellegibili affinché l'uomo se ne possa servire per i suoi fini morali*”. G. BETTIOL, *Diritto penale*, p. 81; cfr. S. RIONDATO, *op. cit.*, pp. 3-4.

70 “L'uomo ha diritto alla pena, così come ha diritto al riconoscimento della sua dignità di persona”. G. BETTIOL, *Il problema penale*, p. 109

71 “La vecchia scolastica aveva visto bene quando sottolineava l'idea del «ristabilimento dell'ordine violato», di una «reintegrazione di valori», di una «pena atta a chiudere il *vulnus* inferto all'ordine giuridico». Considerare la pena come un male è mettersi contro l'ordine e la natura delle cose [...] Se anche la pena è in linea di fatto un male, sinonimo di sofferenza, sul piano dei valori essa è uno dei maggiori beni diretti alla salvaguardia di un ordine giuridico che riposi su esigenze morali”. G. BETTIOL, *Punti fermi in tema di pena retributiva*, in AA. VV., *Scritti giuridici in onore di Alfredo De Marsico*, a cura di G. Leone, Milano 1960, ora in G. BETTIOL, *Scritti giuridici*, tomo II, p. 942.

onto-assiologica espressa dall'architettura del reale, metafisicamente inteso ed intellegibile, nella sua essenza e nelle sue istanze valoriali, dalle facoltà noetiche dell'uomo<sup>72</sup>.

Ed invero, se, a proposito della dottrina bettioliana, si può parlare di personalismo, come fa, da par suo, il Mantovani<sup>73</sup>, è perché vi si evince, come si diceva, non una concezione astratta o parziale della persona, come quelle emergenti in varie prospettive del personalismo novecentesco<sup>74</sup>, da quello dialogico di Buber a quello esistenzialista di Berdijajev, da quello assiologico di Scheler a quello comunitario di Mounier, bensì una visione dell'ente umano schiettamente metafisica, che sembra propugnare *ante litteram*, ma su radici antiche, quel personalismo ontologicamente fondato che sarà tesaurizzato dalla scuola antropologico - bioetica sgrecciana<sup>75</sup>, recuperando alla persona medesima la realtà di unitotalità corporeo-spirituale<sup>76</sup>, sinolo ilemorfico, composto di materia e forma, nel quale l'atto di essere precede e fonda ogni potenzialità<sup>77</sup>. Vi si delinea dunque, una persona che, in quanto ente reale, ben incastonato nella struttura globale dell'essere e quivi assisa in posizione apicale nell'ordine gerarchico ad essa immanente, viene così a qualificarsi, in modo strutturato, come autentico vertice della scienza penale, e da qui, più in generale, dell'esperienza giuridica latamente intesa.

Certo, va detto, Giuseppe Bettiol è giurista positivo. Indarno si cercherebbe

---

72 G. BETTIOL, *Roma assertrice del diritto nel secolo XX*, in *Jus*, anno 7°, fasc. 1, 1956, ora in ID., *Scritti giuridici*, tomo 2°, p. 880.

73 F. MANTOVANI, *Il personalismo e la personalità del reo nel pensiero di Giuseppe Bettiol*, in «Criminalia. Annuario di scienze penalistiche», 2007, pp. 136-137 ss.

74 Si consulti, in merito, il fondamentale saggio critico di D. CASTELLANO, *L'ordine politico-giuridico «modulare» del personalismo contemporaneo*, Napoli 2007. Cfr. anche, per un quadro comparativo dei diversi modelli di *persona*: E. BERTI, *Il concetto di persona nella storia del pensiero filosofico*, in *Persona e personalismo. Aspetti filosofici e teologici*, Padova 1992, pp.43-74; AA. VV., *Lessico della persona umana*, a cura di A. Rigobello, Roma 1986.

75 E. SGRECCIA, *La persona umana* in C. ROMANO, G. GRASSANI (a cura di), *Bioetica*, pp. 190-195; R. LUCAS LUCAS, *L'uomo spirito incarnato. Compendio di filosofia dell'uomo*, Cinisello Balsamo (MI) 1997; L. PALAZZANI, *I significati del concetto filosofico di persona e implicazioni nel dibattito bioetico e biogiuridico attuale sullo statuto dell'embrione umano in Identità e statuto dell'embrione umano*, Città del Vaticano 1998, pp. 53-74; A. PESSINA, *L'uomo sperimentale*, Milano 2006.

76 E. SGRECCIA, *Manuale di bioetica. Fondamenti ed etica biomedica*, vol. I, Milano 2007, IV ed. rivisitata e ampliata, p. 72.

77 Sul tema, cfr. E. BERTI, *Genesi e sviluppo della dottrina della potenza e dell'atto in Aristotele*, in «Studia Patavina», 5, 3, 1958, pp. 477-505.

nella sua produzione scientifica una trattazione propriamente filosofica o un argomentare di carattere dimostrativo tendenti a sviluppare compiutamente i lineamenti giusfilosofici del realismo metafisico o del personalismo ontologico. Questi, però, si leggono e s'intravedono in controluce, a mio avviso, nell'ordito della sua teoria del reato, nei tratti del suo principio retributivo, nella tessitura del suo approccio alle più diverse questioni da cui il diritto è di volta in volta sollecitato, delineando così un pensiero penale che non soltanto nelle sue prospezioni filosofiche, quanto, viepiù, nel suo diretto confrontarsi con il diritto positivo e con le problematiche ad esso sottese, presenta invero un ancoraggio sicuro agli imperituri principi della *philosophia perennis*.